

Autorità Idrica Toscana

Firenze, prot. e data da P.E.C.

Spett/le COMUNE DI MONTEPULCIANO
alla c.a. del Responsabile del procedimento
Arch. Massimo Bertone

E. p.c. Spett/le NUOVE ACQUE S.p.A.
alla c.a. del Direttore Operativo
Ing. Omar Milighetti

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO OPERATIVO - INTEGRAZIONI DESTINAZIONI D'USO AMMESSE PER IMMOBILE IN VIA LAURETANA PROCEDURE DI VAS – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ. CONTRIBUTO ISTRUTTORIO.

Con riferimento alla nota relativa alla comunicazione di avvio del procedimento in oggetto, inviata dal Comune di Montepulciano con prot. n. 14343/2023 (in atti prot. AIT n. 5536/2023), tenuto conto delle competenze dell'Autorità Idrica Toscana, si rimettono le valutazioni che seguono.

Preso atto delle previsioni indicate nella variante al Piano Operativo in oggetto, riportate negli elaborati "Relazione tecnica" e "Documenta preliminare" redatti dal proponente a supporto del procedimento in oggetto, che prevedono la modifica delle destinazioni d'uso ammesse per il fabbricato in questione (senza variazione delle quantità edificabili e delle categorie di intervento attualmente ammesse e previste), richiamati i contenuti dell'art.157 del D.Lgs 152/2006 in relazione alle opere di adeguamento del servizio idrico a carico dei Comuni, si chiede di verificare con il Gestore del S.I.I., che legge la presente per conoscenza, l'effettiva "disponibilità" del servizio pubblico di acquedotto, fognatura e di depurazione ad accogliere i nuovi carichi in relazione agli interventi prospettati dalla variante in questione e, in tal senso, si invita a valutare le relative opere di urbanizzazione, compreso l'adeguamento delle esistenti ove necessario. Si rappresenta inoltre che, nei casi previsti nel "Regolamento di Fornitura del S.I.I." e dove sia appurato con il Gestore del S.I.I. l'inattuabilità di procedere con l'adeguamento dei servizi di fognatura e depurazione, il soggetto attuatore dovrà provvedere alla gestione autonoma delle acque reflue ai sensi della L.R. 20/2006, del D.P.G.R. 46/R/2008 e del D.P.R. 59/2013.

Per quel che concerne la tutela qualitativa della risorsa idrica, richiamate le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006, relative al divieto di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento di specifiche attività all'interno delle "zone di rispetto" delle captazioni di acque superficiali e sotterranee (attualmente definite con il criterio geometrico) destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, preso visione dell'ubicazione delle previsioni in questione, si evidenzia come le medesime non ricadono e non siano prossime alle "zone di rispetto" come sopra individuate; si informa inoltre che tali perimetrazioni sono in fase di revisione in base ai nuovi criteri temporali dettati dalla DGRT 872/2020 e pertanto potrebbero subire variazioni nel loro perimetro.

Per quel che concerne infine la tutela quantitativa della risorsa idrica, si richiamano le limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente dal pubblico acquedotto disposte dagli artt.3, 6, 7 e 8 del DPGR 29/R/2008.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
Pianificazione Strategica e Accordi di Programma
Ing. Lorenzo Maresca

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005